SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1142)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAZIOLI, ANTONIAZZI, DA ROIT, BOMBARDIERI e MORANDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1980

Interpretazione autentica con modifiche dell'articolo 14-*septies* di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme in materia di pensioni e assegni per gli invalidi civili, i ciechi civili ed i sordomuti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante « provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile », ha inserito, *sub* articolo 14-*septies*, nuove sostanziali modifiche alla legislazione dello Stato concernente le provvidenze economiche in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Ciò nel duplice intento di migliorarne la entità del trattamento e di eliminare le sperequazioni esistenti fra le dette categorie di minorati.

È noto che la procedura di conversione in legge del provvedimento governativo di urgenza n. 663 del 1979 è stata particolarmente complessa ed elaborata tanto che la conversione medesima è intervenuta solo alla vigilia della scadenza del termine costituzionale.

Tale circostanza ha comportato che alcune disposizioni del menzionato articolo 14-*septies*, in relazione alla loro non chiara formulazione, provocano dubbi interpretativi che, se non prontamente rimossi, sono destinati a tradursi in remore o difformità in sede applicativa.

È pertanto emersa la esigenza di interpretare autenticamente il ripetuto articolo 14-*septies* modificandone, ove occorra, la espressione lessicale per rendere chiara e puntuale la volontà legislativa.

Si è preferito adottare il criterio sistematico dell'« articolo unico » interessando la legge un solo articolo, del quale si è avuto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

cura di recepire le frasi che non comportano perplessità di interpretazione.

Si passa pertanto ad illustrare le singole norme:

al primo comma, si prevede il richiamo all'articolo 1 — che tratta propriamente delle pensioni ai ciechi assoluti e « ventesimisti » — in luogo dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, poichè quest'ultimo riguarda esclusivamente i ciechi ospitati in istituti di istruzione o di assistenza, la posizione dei quali è già disciplinata dal secondo comma;

al terzo comma, è stata variata in parte la formulazione per rendere più evidente la volontà del legislatore di comprendere fra i possibili destinatari della pensione e nella misura fissata al primo comma, anche i ciechi assoluti e parziali minori di 18 anni che finora non ne avevano titolo;

al quarto comma, l'espressione è stata sostituita allo scopo di indicare più puntualmente, con espresso riferimento alle categorie di minorati — cioè, ciechi assoluti e quelli cosiddetti « ventesimisti », invalidi civili totalmente inabili e sordomuti — i possibili destinatari del beneficio del nuovo parametro economico personale di lire 5.200.000 annui ai fini dell'ottenimento delle provvidenze in loro favore. Ciò, in luogo del rinvio, non preciso e non chiaro, che l'attuale dizione del quarto comma reca a pregresse disposizioni le quali si riferiscono anche a minorati della vista così detti « decimisti » non interessati al beneficio medesimo;

al quinto comma, si è parimenti preferito rideterminare l'espressione al fine di meglio precisare, con specifica indicazione, per quali categorie di minorati meno gravi — minorati della vista, cosiddetti « decimisti » titolari finchè in vita di assegno assistenziale ora non più previsto, invalidi civili parzialmente inabili e invalidi civili minori di anni 18 non deambulanti — sia applicabile il minor limite di reddito personale di lire 2.500.000 annui per aver titolo alle provvidenze economiche a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 14-*septies* di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, va interpretato e modificato nel modo che segue:

al primo comma, l'espressione: « di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382 » è sostituita dalla seguente: « di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 »;

al terzo comma, l'espressione: « ai ciechi titolari di pensione di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni » è sostituita dalla seguente: « ai ciechi minori di diciotto anni in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di reddito per il diritto alla pensione spettante ai ciechi assoluti ed ai ciechi che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, nonchè alla pensione spettante agli invalidi civili totalmente inabili di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e alla pensione spettante ai sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono elevati a lire 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF, anche per gli invalidi civili totalmente inabili, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite del reddito per la con-

servazione dell'assegno a vita in favore dei minorati della vista ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, nonchè per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annue, calcolate agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. ».